

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO**

*Approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 54 del 09/10/2019. Modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 25 novembre 2020 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 13 dicembre 2021.*

## **Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato**

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 finalità
- Art. 3 ambiti di intervento
- Art. 4 istituzione e gestione del registro dei volontari
- Art. 5 requisiti dei volontari
- Art. 6 modalità di presentazione della domanda di iscrizione al registro
- Art. 7 modalità di svolgimento delle attività e obblighi dei volontari
- Art. 8 obblighi dell'amministrazione
- Art. 9 mezzi e attrezzature
- Art. 10 norme transitorie e finali
- Art. 11 entrata in vigore

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini in attività operative di promozione della lingua friulana, che l'ARLeF intende favorire.
2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro, svolta esclusivamente per fini di solidarietà, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio della comunità e del bene comune, mettendo quindi a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.
4. Le attività di volontariato disciplinate dal presente regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza dell'ARLeF o di mansioni proprie del personale dipendente dell'ARLeF. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'ARLeF.
5. L'effettuazione di attività di volontariato non assume le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ARLeF, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

### **ART. 2 - FINALITÀ**

1. L'ARLeF con il presente regolamento persegue una duplice finalità:
  - a. promuovere la lingua friulana;
  - b. integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto dei volontari.

### **ART. 3 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

1. L'attività di volontariato può riguardare attività che non siano espressamente riservate da leggi o regolamenti al personale dell'ARLeF.
2. L'attività di volontariato è finalizzata alla promozione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e sarà svolta nei seguenti ambiti:
  - a) Partecipazione a manifestazioni  
Accoglienza dei visitatori, distribuzione di materiali, informazione al pubblico e supporto logistico in occasione delle varie manifestazioni a cui l'ARLeF partecipa per promuovere, soprattutto fra i giovani, la lingua friulana;
  - b) Supporto organizzativo  
Supporto organizzativo, anche presso gli uffici dell'ARLeF, per la realizzazione di attività di promozione linguistica.
3. Le attività di cui al precedente comma vengono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. È fatta salva la possibilità di estendere l'attività ad aree non indicate in riferimento ad eventuali nuove esigenze, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al presente Regolamento.
4. Le attività dei volontari non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'ARLeF né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.
5. In caso di svolgimento di attività di cui al comma 2, lettera a), è riconosciuto il solo rimborso spese chilometrico secondo le modalità stabilite per il personale regionale.

6. In caso di svolgimento di attività di cui al comma 2, lettera b) presso la sede dell'ARLeF, è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per il viaggio dalla propria dimora alla sede dell'ARLeF, qualora distanti più di 10 km., corrispondendo il costo del biglietto o dell'abbonamento ai mezzi di linea oppure, qualora l'impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con l'attività di volontariato, l'indennità chilometrica stabilita trimestralmente dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per le missioni espletate dai dipendenti regionali, previa trasmissione all'ARLeF, da parte del volontario, di idonee pezze giustificative, nonché di apposito prospetto riepilogativo relativo al dettaglio dei viaggi effettuati e, in ogni caso, fino all'importo massimo di € 200,00 al mese.

#### **ART. 4 - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI**

1. Presso l'ARLeF è istituito il registro dei volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per le attività di cui al precedente art. 3, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei, dopo la valutazione del Direttore dell'ARLeF.

2. Il registro dei volontari, deve contenere, le seguenti informazioni:

- a. generalità complete del volontario;
- b. opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'ARLeF e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- c. specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

#### **ART. 5 - REQUISITI DEI VOLONTARI**

1. Le persone che intendono iscriversi nel registro di cui all'art. 4 del presente regolamento e che intendono svolgere attività di volontariato a favore dell'ARLeF, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività prevista. Se necessario, l'idoneità sarà accertata dall'ARLeF, a proprie spese, mediante richiesta di visita medica da parte del proprio Medico competente;
- b. residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo i casi in cui l'attività di volontariato non venga svolta in presenza;
- c. per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- d. maggiore età;
- e. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà personale.

2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

1. Il volontario che intende partecipare attivamente ad attività per l'ARLeF, deve essere iscritto nel registro di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale dell'ARLeF.

3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
- c. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

4. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte le attività indicate all'art. 3 del presente regolamento o solo per una di esse.

5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

#### **ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEI VOLONTARI**

1. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale dell'ARLeF senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

2. I volontari si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa della loro attività. Hanno l'obbligo di riservatezza in merito alle notizie ed ai fatti dei quali venga a conoscenza durante il servizio. Il volontario si impegna a osservare, per quanto compatibili con il

ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 19 del 20 marzo 2014 ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 3/Pres.).

3. Il volontario che non può presentarsi in servizio, deve avvertire della propria assenza l'ARLeF in tempo utile. Deve altresì informare l'ARLeF di eventuali periodi di assenza o della perdita dei requisiti. Può inoltre sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'ARLeF, dandone tempestiva comunicazione all'ARLeF; la sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Registro.

4. Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio di volontariato, dandone comunicazione all'ARLeF.

5. L'attività di volontario può essere revocata, previo provvedimento motivato, per inadempienza, negligenza, assenza non giustificata, o per inidoneità dell'interessato in relazione alle attività connesse all'incarico medesimo ad insindacabile giudizio dell'ARLeF.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. L'ARLeF è tenuta a:

a. Comunicare preventivamente al volontario, i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;

b. Garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni

c. Fornire, se del caso, ai volontari apposto cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari.

3. L'ARLeF si impegna a riconoscere pubblicamente l'attività svolta dal volontario al fine di promuovere lo spirito di servizio e "la coscienza solidaristica", con la consegna di un attestato che illustri l'attività svolta. Per situazioni particolari, su segnalazione degli utenti, l'ARLeF potrà assegnare riconoscimenti speciali.

4. L'ARLeF è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

#### **ART. 9 - MEZZI E ATTREZZATURE**

1. L'ARLeF fornisce ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica e provvede alla formazione dei volontari in materia di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I volontari hanno la responsabilità del buon uso dei locali, dei materiali e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'ARLeF. Per l'esecuzione di particolari servizi, potranno essere autorizzati all'utilizzo di banche dati e di apparecchiature informatiche messe a disposizione dall'ARLeF.

#### **ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

#### **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

(da non utilizzare)



data di  
arrivo

**N.B. Il presente modello va esclusivamente compilato e NON può essere soggetto a modifiche e va trasmesso all'ARLeF con una delle seguenti modalità:**

- PEC: [arlef@certgov.fvg.it](mailto:arlef@certgov.fvg.it)
- e-mail: [arlef@regione.fvg.it](mailto:arlef@regione.fvg.it)

**Spett.le  
ARLeF - Agenzie Regionali per  
le Linghe Furlane  
via della Prefettura, 13  
33100 UDINE**

**Oggetto: Domanda di iscrizione nel Registro dei volontari dell'ARLeF.**

Il sottoscritto/a:

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| nome e cognome |                                       |
| nato/a a       |                                       |
| il             |                                       |
| residente in   |                                       |
|                | (via) (n.) (cap) (Comune) (Provincia) |
| telefono       |                                       |
| e-mail         |                                       |

ai sensi del "Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato", approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 54 del 09/10/2019,

### **CHIEDE**

l'iscrizione nel Registro dei volontari dell'ARLeF.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità

### **DICHIARA**

- a) di essere disponibile e idoneo/a per le seguenti attività indicate all'art. 3 del Regolamento:
- partecipazione a manifestazioni;
  - supporto organizzativo:
    - presso la sede ARLeF;
    - a distanza;

- b) di mettere a disposizione per l'attività prescelta, indicativamente, il seguente numero di ore settimanali per i progetti di volta in volta individuati dall'ARLeF:

mattino: \_\_\_\_\_ pomeriggio: \_\_\_\_\_

lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì  sabato  domenica;

- c) di accettare incondizionatamente il "Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato";
- d) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà personale;
- e) di impegnarsi a osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 19 del 20 marzo 2014 ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 3/Pres) e disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo [www.arlef.it](http://www.arlef.it);
- f) di conoscere almeno una delle seguenti lingue, oltre all'italiano (barrare l'ipotesi che interessa):
- friulano  inglese  altro (indicare: \_\_\_\_\_);
- g) di sollevare e manlevare totalmente l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per eventuali danni occorsi a se stesso o a soggetti terzi, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) dovessero insorgere a seguito dello svolgimento delle predette attività di volontariato, che non risultino coperti dalle polizze multi rischi e infortuni sottoscritte dall'ARLeF.

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- curriculum vitae;
- informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 debitamente sottoscritta;
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra comunitari).

---

luogo e data

---

firma

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (di seguito anche “ARLeF” o “Agenzia”), con sede in via della Prefettura n°13, Udine (UD).

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono 0432 555812, e-mail arlef@regione.fvg.it.

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo.arlef@regione.fvg.it.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali volontariamente forniti per diverse finalità:

1) Finalità primarie. Con tale locuzione si intende lo svolgimento di tutte quelle attività strettamente funzionali alla selezione dei volontari, oltre che per tutte le attività connesse o strumentali, funzionalmente legate all'operatività dell'Agenzia o alla tutela dei suoi diritti. Riteniamo connesse e strumentali a tali attività, ad esempio: le finalità assicurative; la verifica interna della qualità dell'evento; l'adempimento degli obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi; la gestione del potenziale contenzioso, sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato, per permettere all'Agenzia di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetta ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.

2) Finalità Promozionali. Il Titolare si riserva di trattare i dati personali, previo specifico consenso, per l'invio di materiale informativo e promozionale relativo alle attività e iniziative dell'Agenzia e/o di Enti partner.

A tal fine ARLeF si riserva di utilizzare:

- modalità di contatto tradizionali, quali l'invio di posta cartacea e le telefonate con operatore;
- modalità di contatto tramite utilizzo di strumenti elettronici: email, SMS (Short Message Service), sistemi di messaggistica istantanea.

### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

1. consenso al trattamento da parte dell'Interessato: finalità n. 1 e 2;
2. esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso: finalità n.1;
3. adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare: finalità n.1;
4. perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento: finalità n. 1.

### CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il mancato conferimento dei dati indicati trattati per le finalità primarie o il mancato consenso al trattamento di particolari categorie di dati ex art. 9 del GDPR comporta l'impossibilità per il Titolare di procedere al trattamento di dati per la finalità di selezione dei volontari.

Il conferimento dei dati personali per le finalità promozionali è, invece, libero e facoltativo: l'eventuale mancato conferimento non avrà alcuna conseguenza, se non l'impossibilità per l'Agenzia di inviare le comunicazioni sopraindicate.

### CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare, siano stati nominati quali Responsabili (a titolo esemplificativo: fornitori di servizi informatici, telematici e tecnologici). Tali soggetti sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.

I dati raccolti per le finalità sopra in elenco potrebbero essere comunicati a imprese di assicurazione, broker ed altri soggetti operanti nel settore assicurativo, Enti o altri soggetti che organizzano eventi/manifestazioni insieme ad ARLeF, altri soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

#### TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) il Titolare garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR e in particolare:

- Articolo 45 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza;
- Articolo 46 Trasferimento soggetto a garanzie adeguate;
- Articolo 47 Norme vincolanti d'impresa.

#### CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la finalità con il termine più lungo; tuttavia tali dati non saranno più trattati per quelle finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

I dati personali forniti per la finalità 1) saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare (termini di prescrizione di cui al Codice Civile), tendenzialmente per dieci anni.

Per quanto attiene, invece, ai dati personali trattati per finalità promozionali, l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento alla ricezione di ulteriori comunicazioni.

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha diritto di chiedere:

- l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);
- la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);
- la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).

Inoltre, l'Interessato potrà:

- opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 21 del GDPR;
- esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).

Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR), l'Interessato ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca).

Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del GDPR.

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'interessato, avendo preso visione di quanto specificato nell'informativa, nel dichiarare di essere compiutamente informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento:

|  |
|--|
| 1. esprime il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali contenute nei documenti allegati alla domanda di partecipazione |
|--|

acconsente

non acconsente

2. esprime il consenso a ricevere comunicazioni promozionali e informative (finalità 2);

acconsente

non acconsente

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_